



Produttori di prodotti chimici

Questa scheda si rivolge a:

- produttori di prodotti chimici che forniscono utilizzatori professionali o commerciali residenti in Svizzera.
- commercianti che forniscono prodotti chimici sotto un proprio nome commerciale, per eventuali altri scopi d'utilizzazione o in un altro imballaggio rispetto a quello originale.

Esigenze che devono soddisfare i prodotti chimici per essere commercializzati in Svizzera

	Preparati	Sostanze vecchie	Sostanze nuove (anche in preparati)
Definizione	Prodotti chimici composti da diverse sostanze chimiche	Sostanze elencate nell'elenco delle sostanze vecchie (EINECS*)	Sostanze non riportate nell'elenco delle sostanze vecchie (EINECS*)
Omologazione	Non richiesta	Non richiesta	Notifica / Comunicazione
Classificazione	Autocontrollo secondo la direttiva UE 99/45/CE o l'Ordinanza CLP	Secondo allegato VI, parte 3 dell'Ordinanza 1272/2008 CLP, per tutte le altre sostanze vale il controllo autonomo.	Proposte di classificazione da parte di chi mette in commercio
Organo competente	Organo di notifica per i prodotti chimici	Organo di notifica per i prodotti chimici	Organo di notifica per i prodotti chimici
Schede	Vedi schede B02/C06	Vedi schede B01/C06	Vedi schede B01/C06

*EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances): elenco di ca. 100'000 sostanze vecchie, le quali sono state immesse sul mercato UE tra il 1971 e il 1981.

Per i gruppi di prodotti elencati sotto vigono disposizioni aggiuntive. Vogliate osservare le ordinanze e le informazioni specifiche degli Uffici federali competenti.

	Prodotti biocidi	Fitosanitari	Concimi
Altre prescrizioni	Ordinanza sui biocidi (OBioc)	Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)	Ordinanza sui concimi (OCon) e Ordinanza sul libro dei concimi (OLCon)
Punti principali	Procedura d'omologazione	Procedura d'omologazione	A dipendenza del tipo di concime è necessaria una procedura d'omologazione
Organo competente	Organo di notifica per i prodotti chimici	Servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari (UFAG)	Servizio d'omologazione per i concimi (UFAG)
Schede	Vedi scheda B03	Vedi scheda B04	Vedi scheda B05

Indirizzi:

- Organo di notifica per i prodotti chimici, UFSP, 3003 Berna, 031 322 73 05, www.cheminfo.ch
- Servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 031 322 85 16, www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Prodotti fitosanitari
- Servizio d'omologazione per i concimi (UFAG, Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 031 323 83 85 www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Concimi

I prodotti chimici devono essere annunciati

Sostanze o preparati chimici che sono prodotti o sono importati in Svizzera devono essere annunciati, al fine di poterli iscrivere nel registro dei prodotti, entro 3 mesi dalla loro messa in commercio. Il registro dei prodotti serve per l'informazione in caso d'urgenza.

Nella procedura di annuncio sono richiesti dati sulla ditta produttrice, sulla composizione e sulla classificazione. Nel caso di prodotti pericolosi per l'ambiente deve essere dichiarata anche la quantità annuale di consegna.

Le prescrizioni specifiche si trovano nell'Ordinanza sui prodotti chimici (art. 61-69, OPChim). Sono esclusi i prodotti chimici per i quali vige l'obbligo di omologazione (es. prodotti biocidi), i prodotti intermedi, le sostanze e i prodotti destinati a scopo di ricerca e sviluppo, le materie prime per medicinali, le derrate alimentari e i mangimi, le sostanze e i preparati classificati esclusivamente come infiammabili o facilmente infiammabili. Per maggiori dettagli sull'obbligo d'annuncio si rimanda alla scheda D06.

Il registro dei prodotti si trova alla pagina Web: <http://www.parchem.bag.admin.ch/webinfo/global>

A chi e come possono essere forniti prodotti chimici pericolosi ?

Disposizione	Vendita a privati	Vendita ad utilizzatori e professionali e a titolo commerciale
Divieto di consegna	Divieto di consegna per T+ e CMR* come pure prodotti biocidi e fitosanitari con T. Consegna di sostanze particolarmente pericolose** a persone maggiorenni	
Informazione	Fornire informazioni sui mezzi di protezione e sullo smaltimento per quanto riguarda i prodotti particolarmente pericolosi**	In ogni caso: consegna di una scheda di dati di sicurezza. (vedi scheda C02) Informazione sulle misure di protezione e smaltimento per prodotti T+, CMR*, E, come pure per sostanze e prodotti problematici***
Formalità	Presentazione da parte dell'acquirente di un documento d'identificazione valido. Tenere un registro dei dati dell'acquirente e del prodotto fornito per T, C con R35 ed E (dovere di registrazione)	
Requisiti del personale della ditta fornitrice	Per la consegna di prodotti particolarmente pericolosi occorre la presenza di una persona con una competenza specifica** (vedi scheda C04)	Conoscenze e interpretazione delle schede di dati di sicurezza, nessun esame richiesto
Servisol	Non permesso per i prodotti particolarmente pericolosi**	Non ammesso per prodotti destinati all'autodifesa (p.e. spray al pepe) e ulteriori sostanze e preparati problematici***
Indicazioni	Vedi scheda A04	Vedi scheda A05

* CMR: cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, categoria 1 o 2 (T con R45, R46, R49, R60, R61)

** i prodotti chimici particolarmente pericolosi sono: T+, T, C, E, F con R15 o R17, N con R50/53 in confezioni > 1kg, quelli con R1, R4, R5, R6, R16, R19, R44, i prodotti per l'autodifesa, le sostanze e i preparati PBT e vPvB con un contenuto di tali sostanze $\geq 0.1\%$ come pure sostanze dell'allegato 4 OPChim e preparati con un contenuto di tali sostanze $\geq 0.1\%$.

*** vale per sostanze PBT e vPvB, sostanze dell'allegato 4 OPChim come pure preparati con un contenuto di tali sostanze $\geq 0.1\%$. (PBT: persistente, bioaccumulabile, tossico. vPvB: molto persistente, molto bioaccumulabile. Definizione: art. 6a OPChim)

Il produttore informa il venditore sulle limitazioni di consegna vigenti!

Comunicazione di una persona di contatto

I produttori devono compilare le schede di dati di sicurezza e come tali sono obbligati a comunicare alle autorità di controllo cantonali una persona di contatto per i prodotti chimici. La persona di contatto per i prodotti chimici deve fungere da intermediario tra la ditta e l'autorità di controllo. La persona di contatto fa da interfaccia tra l'azienda e le autorità esecutive. Essa non necessita di nessun certificato d'esame.

Maggiori dettagli sulla persona di contatto per i prodotti chimici si possono trovare sulla scheda C03.

Ulteriori informazioni e schede informative

Ulteriori schede informative su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici sono riportate su www.chemsuisse.ch o presso i [vostri servizi cantonali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni sulla legislazione sui prodotti chimici sono reperibili su www.cheminfo.ch